

Prot. n. 2330

Sulmona li 29 maggio 2023

OGGETTO: Masterplan "PSRA/40 / A- 17 – “Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane - Agglomerato Pettorano sul Gizio - Loc. Valledarga e Ponte d' Arce" CUP D51E13000500006 Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, con determinazione dell'indennità provvisoria, e occupazione anticipata dei beni immobili necessari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 - bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e O.P.C.M. n. 3276 del 28/03/2003.

DECRETO OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO E ASSERVIMENTO

(ex art. 22-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)

L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

a favore di SACA SpA Servizi Ambientali Centro Abruzzo SpA, con sede in Sulmona viale del Commercio, 2 e per essa a favore dei Comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona, beneficiari dell'espropriazione e dell'asservimento, per l'occupazione anticipata dei beni immobili ubicati nei Comune di Pettorano sul Gizio e Sulmona.

VISTO:

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la L.R. n. 7 del 03/03/2010 Disposizioni regionali in materia di espropriazione per la pubblica utilità;
- la L. n.164 del 11/11/2014;
- l'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241;
- l'art. 158-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. - “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante”-, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h), della L. n.164/2014;

PREMESSO CHE:

- l'assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Peligno – Alto Sangro, con delibera Assembleare n. 16 del 29 giugno 2007, ha stabilito, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale di affidare alla SACA Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.P.A. – la gestione in “*house providing*” del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3;
- in data 11/10/2007 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione del SII dell'ambito di riferimento ex LR 2/97;
- ai sensi dell'art.1 comma 24 e succ. della LR. N.9/2011 e s.m.i. sono state apportate modifiche e integrazioni alla convenzione tipo approvata con DGR 979/2006;
- con verbale dell'Assemblea dei soci n. 15 del 06 dicembre 2013 il Gestore SACA Spa ha certificato, la sussistenza dei requisiti necessari all'affidamento diretto del servizio, c.d. in house, ratificando il parere positivo dell'ASSI rispetto alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti per l'affidamento in house giusta verbale n.8 del 10 dicembre 2013;
- in data 12 luglio 2016 è stata firmata la nuova convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato in “*house providing*”;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016 è stato approvato l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo;
- Che tra gli interventi oggetto Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso il progetto denominato PSRA/40/A-17 Intervento per superamento procedure di infrazioni comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane - Agglomerato Pettorano sul Gizio - Loc. Vallelarga e Ponte d' Arce CUP D51E13000500006 dell'importo complessivo di € 221.441,36 di cui € 177.153,09 quota risorse Delibera Cipe 26/2016, oggetto di concessione ed € 44.288,27,00 quota co-finanziamento;
- In data 04 luglio 2018 è stato sottoscritto l'atto di sub concessione tra l'ERSI, quale beneficiario del finanziamento ed il soggetto attuatore SACA S.p.A.;
- L'intervento consisterà nell'esecuzione di interventi sul sistema fognario comunale di della Frazione Vallelarga di Pettorano sul Gizio su alcune zone nelle quali sono state rilevate criticità gestionali e di potenziamento al fine di servire parti del centro urbano non collettate.
- il progettista, Ing. Venanzio Toti, dipendente di SACA S.p.A, ha consegnato in data 13 ottobre 2022 il progetto esecutivo comprensivo di piano particellare d'esproprio;
- con deliberazione del Cda n. 20 del 08 novembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Venanzio Toti;
- in data 4 novembre 2020 con disposizione presidenziale n. 21 è stato nominato l'ing. Alessandro Pacchiarotti quale Responsabile del Procedimento espropriativo ex art. 6 del DPR 327/01 e ss.mm.ii..

DATO ATTO CHE

- In data 10 maggio 2022 è stato dato avvio al procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 11 del DPR 327/2001 e l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera in oggetto mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on - line dei Comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona, sul sito della SACA Spa, sul

sito dell'ERSI Abruzzo e su quello della Regione Abruzzo, nonché in estratto sui quotidiani "Il Centro" ed. regionale in data 8 novembre 2020 e "La Stampa" Ed. nazionale in data 10 novembre 2020;

CONSIDERATO CHE

- nel corso del deposito degli atti, effettuato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001, presso gli Uffici di SACA Spa non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO

- che sono stati acquisiti i pareri e nulla -osa comunque denominati necessari all'esecuzione delle opere;
- delle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 158-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, che per le quali l'approvazione dei progetti definitivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, e che l'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

VISTO

- che con determina dl Direttore n.88 del 19 settembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ex art. 158 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarata la pubblica utilità, e rilasciato titolo abilitativo all'esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001;
- il piano particellare d'esproprio parte integrante del progetto esecutivo redatto dall'ing. Venanzio Toti "*All. B – Piano Particellare d'esproprio-elenco ditte*", nel quale sono riportate le aree da espropriare, da assoggettare a servitù e da occupare temporaneamente con i relativi intestatari catastali e completo della relativa stima delle indennità dovute nonché delle planimetrie catastali;
- per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art.22-bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e in virtù delle seguenti motivazioni:
 - il progetto riguarda la realizzazione di opere di cui all'art. 14 lettera b) della LR n.7/2010;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- visto che per i su esposti motivi questa Autorità Espropriante, nel rispetto degli atti approvati e delle previsioni del piano particellare d'esproprio, ha calcolato, in via d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento nonché di occupazione temporanea calcolata secondo i criteri dettati dall'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001, dovute ai proprietari dalla data di immissione in possesso alla data di corresponsione dell'indennità di esproprio

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore della SACA Spa e per essa a favore dei Comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona, l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e all'asservimento degli immobili siti nei Comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona indicati nell'accluso piano particellare d'esproprio, che è parte integrante del presente decreto ed identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto definitivo e pertanto autorizza l'occupazione anticipata degli immobili di seguito descritti e siti nei comune di Pettorano sul Gizio (AQ) e Sulmona (AQ).

Art. 2

Le ditte risultanti proprietarie che intendono accettare le indennità di esproprio e di occupazione ascritta, a norma dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Autorità Espropriante entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovrà inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione s'intende irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità d'esproprio sarà corrisposto prontamente, un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo dell'indennità di esproprio accettata e dell'intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso la scrivente Autorità entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un'attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi.

Tuttavia si precisa che, qualora intervenga l'accettazione dell'indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione il promotore dell'espropriazione potrà provvedere alla liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute: pertanto, il pagamento in solido delle indennità di occupazione accettate avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale.

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento dell'acconto dell'80% come innanzi detto e il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata.

Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da

espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti.

In caso di accettazione, l'indennità di espropriazione, ove ricorrono le condizioni, potrà essere incrementata delle maggiorazioni di legge in ordine alla natura del terreno;

Tuttavia, si informa che per il riconoscimento delle predette maggiorazioni di indennità la ditta proprietaria dovrà convenientemente documentare, anche contestualmente all'eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze di diritto (per es. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la legittima edificazione dei manufatti insistenti sull'area da espropriare in conformità di regolare concessione edilizia da allegare).

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Per gli effetti dell'art. 22-*bis* comma 1 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio loro spettante. I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Autorità a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Con l'occasione si invitano, altresì, i proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa questa Autorità, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti.

Per l'ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte espropriande a comunicare a questa Autorità la residenza fiscale e il codice fiscale di ciascun proprietario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Art. 3

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, con le forme degli atti processuali civili, il presente decreto di occupazione d'urgenza alle ditte da espropriare e/o asservire e ai Comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona, beneficiari dell'espropriazione/asservimento, per l'occupazione anticipata dei beni immobili ubicati nei Comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

L'Autorità espropriante provvederà a notificare ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, nonché ai Comuni di Pettorano sul Gizio e Sulmona nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, l'avviso di esecuzione del decreto di occupazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione medesima.

La notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni esproprianti. Si darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001.

L'esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi anche l'affittuario, il colono o il partecipante.

Art. 4

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno sette giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

Art. 5

L'indennità di occupazione sarà determinata in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di acquisizione dell'immobile secondo i criteri dettati dall'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.

Art. 6

Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della Costituzione, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., sezione di L'Aquila, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui al codice del processo amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO**

Ing. Alessandro Pacchiarotti



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente decreto è stato notificato in data a
a mezzo consegna diretta nelle mani di
ovvero a mezzo

L'agente notificatore (generalità e qualifica)

.....

per ricevuta:

.....
